

**Legge federale sulla protezione dell'ambiente  
(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)**

Modifica del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 7 ottobre 1983<sup>3</sup> sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

**Art. 9 Esame dell'impatto sull'ambiente**

<sup>1</sup> Prima di decidere della pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti che potrebbe gravare notevolmente l'ambiente, l'autorità ne esamina quanto più tempestivamente la compatibilità con le esigenze ecologiche.

<sup>1bis</sup> È prevedibile che l'impianto possa provocare un carico inquinante notevole se l'impatto su taluni settori ambientali è tale da rendere necessaria l'adozione di misure specifiche al fine di garantire l'osservanza della legislazione sulla protezione dell'ambiente.

<sup>1ter</sup> Il Consiglio federale allestisce un elenco degli impianti che sottostanno all'obbligo dell'esame dell'impatto sull'ambiente; aggiorna regolarmente l'elenco degli impianti e i valori soglia per l'EIA.

<sup>2</sup> L'esame dell'impatto sull'ambiente è svolto in base a un rapporto contenente le indicazioni necessarie all'esame del progetto secondo le disposizioni sulla protezione dell'ambiente. Il rapporto è allestito secondo le istruzioni dei servizi

---

1 FF 2004...  
2 FF 2004...  
3 RS 814.01

della protezione dell'ambiente all'indirizzo dell'autorità decisionale e comprende i punti seguenti:

- a. lo stato iniziale;
- b. il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell'ambiente e per i casi di catastrofe;
- c. il carico inquinante presumibile dopo l'esecuzione del progetto;
- d. *abrogata*

<sup>3</sup> (*diritto vigente*) Il richiedente, che si tratti di un privato o di un servizio pubblico, provvede alla compilazione del rapporto.

<sup>3bis</sup> Per preparare il rapporto, il richiedente effettua un esame preliminare. I risultati di questo esame valgono come se sono accertati nel rapporto nei casi in cui il rapporto preliminare accerti in modo esaustivo gli effetti sull'ambiente e le necessarie misure di protezione dell'ambiente.

<sup>4</sup> *abrogato*

<sup>5</sup> (*diritto vigente*) I servizi della protezione dell'ambiente esaminano i rapporti e propongono all'autorità decisionale le misure da prendere. Il Consiglio federale disciplina i termini della valutazione.

<sup>6</sup> (*diritto vigente*) L'autorità decisionale può esigere informazioni o spiegazioni complementari. Se sono necessarie perizie, dà agli interessati la possibilità di esprimere il loro parere prima della nomina dei periti.

<sup>7</sup> (*diritto vigente*) Quando si tratta di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento nonché di altri impianti designati dal Consiglio federale, l'autorità decisionale consulta inoltre l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale).

<sup>8</sup> (*diritto vigente*) Il rapporto e i risultati dell'esame dell'impatto sull'ambiente possono essere consultati da ognuno nella misura in cui interessi preponderanti non esigano l'osservanza del segreto; il segreto d'affari e di fabbricazione è in ogni caso protetto.

#### Minoranza I

<sup>1ter</sup> *L'Assemblea federale allestisce mediante ordinanza un elenco degli impianti che sottostanno all'obbligo dell'esame dell'impatto sull'ambiente; aggiorna regolarmente l'elenco e i valori soglia per l'obbligo EIA.*

#### Minoranza II

<sup>2</sup> *L'esame dell'impatto sull'ambiente ..... le indicazioni assolutamente necessarie all'esame del progetto ...*

#### Minoranza III

<sup>2</sup> *L'esame dell'impatto sull'ambiente...*

*d. altre misure consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche che rendono possibile un'ulteriore riduzione del carico inquinante.*

*Titolo prima dell'articolo 54*

### **Sezione 1: Rimedi giuridici**

*Art. 54*

*Titolo dell'articolo abrogato*

*Titolo prima dell'articolo 55*

### **Sezione 2: Diritto di ricorso delle associazioni in relazione agli impianti**

#### **Art. 55 Organizzazioni legittimate a ricorrere**

<sup>1</sup> Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali relative alla pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti fissi per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 9, se sono osservate le seguenti condizioni e restrizioni:

- a. l'organizzazione è attiva a livello nazionale;
- b. persegue finalità meramente idealiste; eventuali attività economiche devono servire a conseguire finalità idealiste;
- c. i ricorsi sono ammessi soltanto per le censure in ambiti legali che rientrano da almeno dieci anni nelle finalità definite dallo statuto dell'organizzazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

<sup>3</sup> Le organizzazioni sono inoltre autorizzate ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale.

<sup>4</sup> L'organo direttivo dell'organizzazione è competente a presentare il ricorso.

<sup>5</sup> Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovra-cantonali giuridicamente autonome a fare opposizione o ricorso contro progetti sul loro territorio di attività, a condizione che il Cantone interessato non lo escluda.

#### **Art. 55a Comunicazione della decisione e avvio delle procedura**

<sup>1</sup> L'autorità comunica alle organizzazioni la propria decisione giusta l'articolo 55 capoverso 1 tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo

ufficiale del Cantone. Le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un'altra parte ed esse ne risultano lese.

<sup>2</sup> Se il diritto federale o cantonale prevede l'attuazione di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, le organizzazioni sono legittimate al ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d'opposizione in qualità di parti. In tal caso, la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 1.

<sup>3</sup> Le organizzazioni non possono più far valere in una fase procedurale successiva le censure ammissibili contro un piano di utilizzazione stabilito in una decisione formale che non sono state fatte valere nelle fase procedurali precedenti o che sono state respinte definitivamente.

<sup>4</sup> I capoversi 2 e 3 si applicano anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti contro i piani di utilizzazione conformemente al diritto cantonale.

<sup>5</sup> Il capoverso 1 non è applicabile se sul progetto si decide nell'ambito della procedura prevista dalla legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione.

#### **Art. 55b Accordi fra i richiedenti e le organizzazioni**

<sup>1</sup>Non sono ammessi accordi fra le organizzazioni e i richiedenti relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinati a:

- a. adempiere obblighi di diritto pubblico, in particolare gli oneri imposti dalle autorità;
- b. applicare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto;
- c. compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento in corso di procedura.

<sup>2</sup> L'autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che costituiscono un abuso di diritto o qualora il richiedente dimostri che l'organizzazione ha richiesto prestazioni inammissibili ai sensi del capoverso 1.

<sup>3</sup> Se l'organizzazione e il richiedente giungono a un accordo, l'autorità recepisce il risultato dell'accordo nella sua decisione, sempreché non sussista alcun vizio ai sensi dell'articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>4</sup> sulla procedura amministrativa (PA).

*Minoranza I*

1

*b. stralciare;*

2

*stralciare*

---

<sup>4</sup> RS 172.021

### Minoranza II

<sup>2bis</sup> *Se prima di emanare la decisione o il piano di utilizzazione l'autorità ordina una procedura di conciliazione in virtù del diritto federale o cantonale, le organizzazioni sono legittimate al ricorso soltanto se hanno partecipato a tale procedura in qualità di parti.*

### **Art. 55c Conseguenza del ricorso; costi**

<sup>1</sup> I lavori di costruzione possono iniziare prima della fine della procedura, a condizione che il suo esito non possa ripercuotersi su di essi.

<sup>2</sup> I costi della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali sono a carico delle organizzazioni soccombenti.

### Minoranza I

<sup>1bis</sup> *Non vi è mai effetto sospensivo se il ricorso concerne un oggetto dichiarato di interesse pubblico da parte della competente autorità. L'effetto sospensivo permane per gli oggetti riconosciuti di importanza nazionale in un inventario federale approvato dal Cantone interessato.*

### Minoranza II

<sup>2</sup> *L'autorità di ricorso può addossare alle organizzazioni soccombenti i costi della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali.*

## **Sezione 3: Diritto di ricorso delle associazioni contro autorizzazioni concernenti organismi**

### **Art. 55d**

<sup>1</sup> Le organizzazioni nazionali di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le autorizzazioni rilasciate per la messa in commercio di organismi patogeni che, conformemente alle disposizioni, sono destinati a essere utilizzati nell'ambiente, alle seguenti condizioni:

- a. l'organizzazione è attiva a livello nazionale;
- b. l'organizzazione è stata fondata almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

<sup>3</sup> Sono applicabili gli articoli 55 capoversi 2 e 3 e l'articolo 55a capoversi 1,2 e 5.

*Titolo prima dell'articolo 56:*

## **Sezione 4: Ricorso delle autorità e dei Comuni, espropriazione, costi delle misure di sicurezza e delle rimozioni**

II

*Modifica del diritto vigente*

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 1° luglio 1966<sup>5</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

*Art. 12* Mezzi giuridici dei Comuni e delle associazioni

1. Legittimazione a ricorrere

<sup>1</sup> Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali:

- a. i Comuni;
- b. le associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, conformemente alle seguenti condizioni e restrizioni:
  1. l'associazione è attiva a livello nazionale;
  2. l'associazione persegue finalità meramente idealiste; eventuali attività economiche devono servire a conseguire finalità idealiste;
  3. i ricorsi sono ammessi soltanto per le censure in ambiti legali che rientrano da almeno dieci anni nelle finalità definite dallo statuto dell'associazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa le associazioni legittimate a ricorrere.

<sup>3</sup> Le associazioni sono inoltre autorizzate ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal Cantone.

<sup>4</sup> L'organo direttivo dell'associazione è competente a presentare il ricorso.

<sup>5</sup> Le associazioni possono abilitare le loro sottoassociazioni cantonali e sovra-cantonali giuridicamente autonome a fare opposizione o ricorso contro progetti sul loro territorio di attività, a condizione che il Cantone interessato non lo escluda.

*Art. 12a*

2. Ricorsi non ammessi

<sup>1</sup> Il ricorso contro una decisione concernente la concessione di un sussidio federale non è ammissibile qualora la progettazione, le installazioni o gli impianti siano già stati oggetto, nell'adempimento di compiti della Confederazione, di una decisione ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1.

<sup>2</sup> Il ricorso contro una decisione concernente la concessione di un sussidio federale non è inoltre ammissibile se, nel corso di una procedura cantonale relativa alla progettazione, alle installazioni o all'impianto, i Comuni e le associazioni non hanno interposto rimedi giuridici, benché ne avessero la possibilità, contro la prima decisione comunicata conformemente all'articolo 12b capoverso 1.

---

<sup>5</sup> RS 451

*Art. 12b*

3. Comunicazione della decisione e avvio della procedura

<sup>1</sup> (*diritto vigente*) Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1, l'autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle associazioni tramite notifica scritta o pubblicazione sul Foglio federale o sull'organo ufficiale del Cantone. Di regola la pubblicazione dura 30 giorni.

<sup>2</sup> (*diritto vigente*) Se il diritto federale o cantonale prevede l'attuazione di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, Comuni e associazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d'opposizione in qualità di parti. In tal caso la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 1.

<sup>3</sup> (*diritto vigente*) I Comuni e le associazioni che non hanno interposto rimedi giuridici possono intervenire come parti nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione viene modificata a favore di un'altra parte ed esse ne risultano lese.

<sup>4</sup> (*diritto vigente*) I capoversi 1 e 3 non sono applicabili se sul progetto si decide nell'ambito della procedura di cui alla legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione.

<sup>5</sup> Le associazioni non possono più far valere in una fase procedurale successiva le censure ammissibili contro un piano di utilizzazione stabilito in una decisione formale che non sono state fatte valere nelle fasi procedurali precedenti o che sono state respinte definitivamente.

<sup>6</sup> I capoversi 2 e 5 si applicano anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti contro i piani di utilizzazione conformemente al diritto cantonale.

*Art. 12 c*

4. Accordi fra i richiedenti e le organizzazioni

<sup>1</sup> Non sono ammessi accordi fra le associazioni e i richiedenti relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a:

- a. adempiere obblighi di diritto pubblico, in particolare gli oneri imposti dalle autorità;
- b. applicare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto;
- c. compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento in corso di procedura.

<sup>2</sup> L'autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che costituiscono un abuso di diritto o qualora il richiedente dimostri che l'associazione e ha richiesto prestazioni inammissibili ai sensi del capoverso 1.

<sup>3</sup> Se l'associazione e il richiedente giungono a un'intesa, l'autorità recepisce il risultato dell'intesa nella sua decisione, sempreché non sussista alcun vizio ai sensi dell'articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).

*Minoranza I*

*1*  
...

*b. stralciare;*

*2*

*stralciare*

*Minoranza II*

<sup>2bis</sup> *Se prima di emanare la decisione o il piano di utilizzazione l'autorità ordina una procedura di conciliazione in virtù del diritto federale o cantonale, le organizzazioni sono legittimate al ricorso soltanto se hanno partecipato a tale procedura in qualità di parti.*

*Art. 12d*

5. Conseguenze del ricorso; costi

<sup>1</sup>I lavori di costruzione possono iniziare prima della fine della procedura, a condizione che il suo esito non possa ripercuotersi su di essi.

<sup>2</sup> I costi della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali sono a carico delle associazioni soccombenti.

*Minoranza I*

<sup>1bis</sup> *Non vi è mai effetto sospensivo se il ricorso concerne un oggetto dichiarato di interesse pubblico da parte della competente autorità. L'effetto sospensivo permane per gli oggetti riconosciuti di importanza nazionale in un inventario federale approvato dal Cantone interessato.*

*Minoranza II*

<sup>2</sup> *L'autorità di ricorso può addossare alle organizzazioni soccombenti i costi della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali.*

*Art. 12e* Mezzi giuridici dei Cantoni e dell'ufficio federale competente

*Precedente art. 12b*



## 2. Legge federale del 22 giugno 1979<sup>6</sup> sulla pianificazione del territorio

### *Art. 10 Competenza e procedura*

<sup>1</sup> I Cantoni disciplinano competenza e procedura.

<sup>2</sup> Essi regolano, per l'elaborazione dei piani direttori, il modo di collaborazione dei Comuni, degli altri enti ai quali incombono compiti d'incidenza territoriale, nonché delle organizzazioni e associazioni di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio conformemente all'articolo 55 della legge del 7 ottobre 1983<sup>7</sup> sulla protezione dell'ambiente e all'articolo 12 della legge federale del 1° luglio 1966<sup>8</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio.

### III

### *Referendum e entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> Le disposizioni sull'attività economica previste dall'articolo 55 capoverso 1 lettera b LPAmb e dall'articolo 12 capoverso 1 lettera b numero 2 LPN entrano in vigore tre anni dopo l'entrata in vigore delle altre disposizioni della presente legge.

---

<sup>6</sup> RS 700

<sup>7</sup> RS 814.01

<sup>8</sup> RS 451